



Comune di Camerota

Provincia di Salerno

Servizio Urbanistica

via Giovannino Cammarano, n.1 - 84040 Camerota (SA) -
tel. 0974/9202300 - pec: protocollo.camerota@asmepec.it

CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA N. 42 DEL REGISTRO. (D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, art. 30)

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

vista la domanda presentata dalla sig.ra Immacolata Ritonnaro, acquisita tramite posta pec al prot. gen. del Comune al n. 0009264/2017 in data 26.06.2017, con la quale si chiede il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, relativo all'area sita nel Comune di Camerota, distinta in catasto al **foglio 25, part.IIe 896-898**;

visto il Piano Regolatore Generale del Comune di Camerota, approvato con Decreto del Presidente della Comunità Montana del Lambro e Mingardo - prot.n. 5923 del 10.09.1991, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 30 settembre 1991, come modificato ed integrato con la "*Variante normativa di adeguamento al P.T.P. del P.R.G. del Comune di Camerota*", approvata con Decreto del Presidente della Comunità Montana del Lambro e Mingardo - prot.n. 3215 del 10.06.2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.31 del 26 giugno 2000;

vista la Legge della Regione della Campania n. 22 del 08 agosto 2016, pubblicata sul BURC n. 54 del 08 agosto 2016, co.6 dell'art. 16, con cui si modifica il comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 4 agosto 2011, n.5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) *...le parole "48 mesi" sono sostituite dalle seguenti "60 mesi"*, prolungando il termine di efficacia dei P.R.G., decaduti a seguito delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3 del Regolamento del 4 agosto 2011, n. 5, approvato in adempimento dell'articolo 43 bis della Legge Regionale della Campania n. 16 del 22 dicembre 2004, successivamente modificato con Delibera della Giunta Regionale n. 605 del 20.12.2013 e con il *Regolamento Regionale* 5 ottobre 2015, n. 4, pubblicato sul BURC n. 59 del 12 ottobre 2015;

visto il Decreto Ministeriale 13 febbraio 1959 con cui si dichiara, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1397, il notevole interesse pubblico della zona meridionale del territorio comunale di Camerota;

visto il Piano Territoriale Paesistico del Cilento Costiero approvato con D.M. 4 ottobre 1997 (in G.U. n.35 del 12 febbraio 1998);

visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, come successivamente modificato ed integrato;

visto l'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nonché il D.P.R. 5 giugno 1995 recante l'Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e l'approvazione delle relative norme di salvaguardia, nonché il Piano del Parco, approvato dal Consiglio regionale della Campania in data 24 dicembre 2009, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 27 gennaio 2010 e sulla Gazzetta Ufficiale n.136 del 14 giugno 2010;

visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. recante il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*;

visto l'art.107 del T.U.EE.LL. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,

CERTIFICA

che le prescrizioni urbanistiche di questo Comune riguardanti le aree suindicate, a seguito della modifica dell'articolo 1, comma 3, del regolamento n. 5/2011, in ultimo apportata con la Legge della Regione della Campania n. 22 del 08 agosto 2016, art. 16, co.6, pubblicata sul BURC n. 54 del 08 agosto 2016, con cui *...le parole "48 mesi" sono sostituite dalle seguenti "60 mesi".* , prolungando il termine di efficacia dei P.R.G., **sono le seguenti:**

DESTINAZIONE DEL SUOLO:

- le aree del foglio 25, part.IIe 896-898 ricadono in **zona E -agricola "aree boschive- pascolo incolto"** del vigente P.R.G;

DISCIPLINA DI PIANO:

Articolo 9 - Zona E - AGRICOLA:



Comune di Camerota

Provincia di Salerno

Servizio Urbanistica

via Giovannino Cammarano, n.1 - 84040 Camerota (SA) -
tel. 0974/9202300 - pec: protocollo.camerota@asmepec.it

1. *“Nelle aree agricole sono consentiti interventi edilizi per la realizzazione di residenze, stalle, magazzini, silos, locali per la lavorazione di prodotti agricoli”.*
2. *“In tali zone l'indice di fabbricabilità fondiaria relativo alle residenze è così articolato :
- aree boschive- pascolo incolto: **0,003 mc/mq**
- aree seminate, seminative- arborate-oliveto **0.03 mc/mq.”***
3. *“l'indice di fabbricabilità fondiaria relativo alla realizzazione di silos, stalle, magazzini e locali per la lavorazione di prodotti agricoli è stabilito in 0,07 mc/mq, per una volumetria massima non superiore a 1000 mc. Tale volumetria deve, in ogni caso, essere adeguatamente giustificata dal tipo di condizione del fondo”*
4. *“Fino alla approvazione del Piano di Parco non è consentita la realizzazione di manufatti “ex novo” nelle seguenti aree:
- aree attualmente “boschive- pascolo incolto” ricadenti nella zona C.I. del P.T.P. ;
- aree attualmente “ boschive- pascolo incolto” esterne alla perimetrazione del P.T.P e ricadenti nella zona “1” di cui al D.P.R. 05.06.1995”.*
5. *(comma eliminato in adeguamento al DPGR n 17079 del 3.12 99)*
6. *(comma eliminato in adeguamento al DPGR n 17079 del 3.12 99)*
7. *(comma eliminato in adeguamento al DPGR n 17079 del 3.12 99)*
8. *“I fabbricati di nuova costruzione destinati a stalle, magazzini, silos e locali per la lavorazione di prodotti agricoli dovranno rispettare un'altezza massima alla gronda di 3,00 e di ml 6,0 al colmo”.*
9. *“Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, il vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi residenziali superiori a 500 mc”.*
10. *“la superficie consentita per i porticati, tettoie e simili non può superare in ogni caso il 20% delle superfici utili esistenti o di progetto.*
11. *In ogni caso nelle zone agricole la concessione ad edificare può essere rilasciata esclusivamente ai fini della conduzione del fondo ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere se quest'ultimi risultano imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 maggio 1975, n 153.”*
12. *“La distanza minima dai confini è stabilita in metri lineari 20 per le aree “boschive-pascolo incolto”; in metri lineari 5,00 per le altre aree agricole.”*
13. *“E' prescritto un indice di copertura massimo di 0,05 mq/mq per gli interventi ricadenti nelle aree boschive- pascolive ed incolte ed un indice di 0,10 mq/mq per altre aree agricole.”*
14. *(comma eliminato in adeguamento al DPGR n 17079 del 3.12.99)*
15. *(comma eliminato in adeguamento al DPGR n 17079 del 3.12 99).*

ALTRI CONDIZIONAMENTI: le aree ricadono:

- **in zona sottoposta alle disposizioni di cui alla Parte Terza e Quarta del D.Lgs.42/04 e s.m.i.** per effetto di quanto disposto dall'art.136 e 157 del D.Lgs.42/04 e s.m.i. (alla luce della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.M. 13.02.1959) e dall'art.142, co.1, lett. f) dello stesso Codice;
- **in zona perimetrata e sottoposta alle disposizioni del Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano** e più precisamente in zona “B1- Riserva Generale Orientata”, e, pertanto, ai sensi dell'art. 15, co.5, della Legge 394/91 e s.m.i. “... L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni”.
- **in zona C.I. della perimetrazione del vigente Piano Territoriale Paesistico del Cilento Costiero;**
- **la part.IIa 896 e parte della part.IIa 898: in zona ZPS IT 8050047 “Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino”.**



Comune di Camerota

Provincia di Salerno

Servizio Urbanistica

via Giovannino Cammarano, n.1 - 84040 Camerota (SA) -
tel. 0974/9202300 - pec: protocollo.camerota@asmepec.it

Ai sensi dell'art. 30, co.3., del D.P.R. 380/2001 "Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici".

Camerota, 26 giugno 2017

Il Responsabile del Servizio

arch. Antonietta Coraggio